Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 3 marzo 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1656.

Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871;

Vista la direttiva della Comunità economica europea n. 64/220 pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità economica europea n. 56 del 4 aprile 1964;

Vista la direttiva della Comunità economica europea n. 64/221 pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità economica europea n. 56 del 4 aprile 1964;

Visto l'art. 5 della direttiva della Comunità economica europea n. 64/224 pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità economica europea n. 56 del 4 aprile 1964;

Vista la direttiva della Comunità economica europea n. 64/240 pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità economica europea n. 62 del 17 aprile 1964;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n. 871;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Hanno diritto al soggiorno permanente sul territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea già stabiliti o che desiderano stabilirsi sul medesimo per esercitarvi un'attività non subordinata, allorchè le restrizioni relative a questa sono state soppresse negli Stati membri della Comunità economica europea in applicazione delle disposizioni del Trattato istitutivo di tale Comunità.

Analogo diritto, quale che sia la loro cittadinanza, è riconosciuto:

a) al coniuge od ai figli di età inferiore agli anni ventuno dei cittadini di cui al precedente comma;

b) agli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.

Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno i cittadini di cui sopra, possono essere invitati ad esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica, nonchè a provare che sono stabiliti o desiderano stabilirsi su questo ultimo per esercitarvi una delle attività non subordinate di cui al primo comma.

In ogni caso, i cittadini di cui sopra, entro tre giorni dal loro ingresso in Italia, sono tenuti a segnalare la loro presenza sul territorio nazionale all'autorità di pubblica sicurezza del luogo dove si trovano, la quale, accertata l'identità del dichiarante, gli rilascia ricevuta conforme all'accluso modello (allegato *A*).

Art. 2.

Hanno diritto al soggiorno, sul territorio della Repubblica, di durata almeno uguale a quello del nulla osta al lavoro i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei Regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri della C.E.E. in conformità agli articoli 48 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

Tale diritto si estende, qualunque sia la loro cittadinanza, ai seguenti membri della famiglia del lavoratore:

a) al coniuge ed ai figli minori di anni ventuno;

b) agli ascendenti e discendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.

Qualora il nulla osta al lavoro sia permanente il soggiorno ha la durata di anni cinque ed è prorogabile automaticamente.

Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, i lavoratori possono essere invitati a presentare il documento col quale sono entrati nel territorio della Repubblica ed il documento - vistato dal competente ufficio provinciale del lavoro - attestante che dispongono di un regolare impiego sul territorio della Repubblica stessa. Questo secondo documento non è richiesto per il riconoscimento del diritto al soggiorno dei membri della famiglia del lavoratore.

Sono dispensati dalla esibizione dei documenti di cui sopra, ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno:

a) i lavoratori che esercitano un'attività subordinata di durata inferiore o pari a tre mesi: in questo caso il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica vale anche per il soggiorno;

b) i lavoratori frontalieri;

c) i lavoratori stagionali quando il loro contratto di lavoro sostituisce il nulla osta al lavoro a norma dell'art. 23 paragrafo 1 lettera *e*) del Regolamento 38/64.

Per questi lavoratori il contratto di lavoro sostituisce anche il permesso di soggiorno quando sia vistato da un rappresentante diplomatico o consolare o da una Missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attività.

Gli anzidetti lavoratori tuttavia - ivi compresi quelli di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del quinto comma - sono tenuti all'obbligo di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 1.

Art. 3.

Hanno diritto al soggiorno corrispondente alla durata della prestazione i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea che desiderano entrare nel territorio della Repubblica:

a) per prestarvi un servizio;

b) in qualità di destinatari di una prestazione di servizi.

Analogo diritto, qualunque sia la loro cittadinanza, è riconosciuto:

a) al coniuge ed ai figli di età inferiore agli anni ventuno dei cittadini stessi;

b) agli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.

Nel solo caso in cui la durata della prestazione sia superiore a tre mesi i cittadini predetti possono essere invitati a produrre il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica, nonchè a provare che sono prestatori o destinatari di un servizio.

Ove la durata della prestazione sia inferiore o pari a tre mesi, il documento in base al quale l'interessato è entrato nel territorio della Repubblica è valido per il suo soggiorno.

Resta fermo, in ogni caso, per gli anzidetti cittadini, l'obbligo di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1.

Art. 4.

I cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea - diversi da quelli elencati negli articoli precedenti - che siano ammessi, a norma della vigente legislazione, ad esercitare un'attività sul territorio della Repubblica, hanno diritto a soggiornare per un periodo di durata almeno uguale a quello dell'autorizzazione accordata per l'esercizio di tale attività.

Art. 5.

Il soggiorno per i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea che si stabiliscono sul territorio della Repubblica per esercitarvi un'attività non subordinata ha la durata di cinque anni ed è prorogabile automaticamente.

Salvo misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza riferentisi al comportamento personale dell'individuo, le persone di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 possono soggiornare su tutto il territorio nazionale.

Nei confronti delle stesse persone non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 142 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 6.

Alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, concernenti l'ingresso o il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea nel territorio della Repubblica, nonchè il loro allontanamento dal territorio stesso, può derogarsi solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo.

La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti.

Le malattie o infermità che possono giustificare il rifiuto d'ingresso o di soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate nell'elenco allegato al presente decreto (allegato *B*).

Le malattie o infermità che insorgono successivamente al provvedimento di ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui all'art. 7, non possono giustificare l'allontanamento dal territorio della Repubblica del cittadino di altro Stato membro della Comunità.

La scadenza del documento di identità che ha permesso l'ingresso nel territorio della Repubblica delle persone indicate agli articoli 1, 2 e 3 non può giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale.

Salvo il caso che vi si oppongano motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato.

Di ogni rapporto o denunzia all'autorità giudiziaria a carico di stranieri deve essere data circonstanziata notizia alla autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Il provvedimento di ammissione al soggiorno o di diniego di ammissione al soggiorno deve essere adottato entro sei mesi dall'avvenuta segnalazione della presenza sul territorio nazionale di cui all'ultimo comma dell'art. 1.

L'interessato è autorizzato a dimorare provvisoriamente sul territorio fino a quando non intervenga la decisione di rilascio o di diniego del permesso di soggiorno.

Art. 8.

Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea per abbandonare il territorio nazionale non può essere inferiore a 15 giorni - nel caso di diniego di ammissione al soggiorno - e ad un mese nel caso di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica.

Scaduto il termine concessogli, l'autorità di pubblica sicurezza provvederà all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante foglio di via obbligatorio.

Art. 9.

Il provvedimento di diniego del rinnovo del soggiorno o quello di allontanamento dal territorio della Repubblica della persona già autorizzata a soggiornare su questo stesso è adottato, salvo motivi di urgenza, dopo aver sentito il parere di apposita Commissione, dinanzi alla quale l'interessato può farsi assistere o rappresentare da persone di sua fiducia che dimostri di possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza di uno degli Stati della Comunità economica europea e il godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale;

c) titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

La Commissione di cui al precedente comma è istituita presso il Ministero dell'interno, è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta da un prefetto, che la presiede, da un questore e da altri tre membri, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, designati, rispettivamente, dai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. Un funzionario dell'Amministrazione dell'interno con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe o equiparata adempie alle funzioni di segretario della Commissione.

Su richiesta dell'interessato sono sottoposti all'esame della Commissione il provvedimento di diniego di ammissione al soggiorno o quello di allontanamento dal territorio della Repubblica che intervenga prima dell'ammissione al soggiorno.

L'interessato può, in tal caso, essere ammesso a presentare personalmente i propri mezzi di difesa, a meno che non vi si oppongano motivi di sicurezza dello Stato.

Art. 10.

Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 224, è sostituito dal seguente:

« La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunità economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali ».

Art. 11.

Per i minori degli anni diciotto l'espatrio è subordinato all'assenso del genitore esercente la patria potestà, o della persona che esercita la tutela.

Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio è subordinato all'assenso di chi esercita, rispettivamente, la tutela o la curatela.

Non può respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento di espatrio - rilasciato dalle autorità italiane - anche se questo è scaduto di validità o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.

Art. 12.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la validità dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri della Comunità economica europea al fine di esercitarvi una attività indipendente oppure subordinata, è stabilita in anni cinque.

Art. 13.

I passaporti e le carte d'identità concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare una attività indipendente oppure subordinata sul territorio di un altro Stato membro della Comunità economica europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato.

Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.

Art. 14.

Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè gli istitutori ed i rappresentanti di case estere di cui all'art. 243 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora siano cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea, sono tenuti a munirsi della sola copia della licenza concessa alla ditta rappresentata provando la loro qualità mediante certificato, rilasciato dalle competenti autorità del luogo dove ha sede la ditta.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — REALE — TREMELLONI — LAMI STARNUTI — DELLE FAVE — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 85. — VILLA

ALLEGATO A

QUESTURA DI . . . .

Ricevuta di segnalazione di presenza

Il signor . . . . nato a . . . . . il . . . . . . cittadino (1) . . munito di (2) . . . . rilasciato a . . . . . . in data . . . . . di professione . . . . . . entrato in Italia il . . . occupato presso (3) . . . . nel Comune di . . . . in qualità di (4) . . . . ha segnalato la sua presenza sul territorio nazionale in data odierna.

Firma del denunziante

. . . .

Il Questore

. . . .

---

(1) Indicare la cittadinanza.

(2) Indicare gli estremi del passaporto o carta d'identità.

(3) Indicare — trattandosi di attività subordinata — il datore di lavoro e la località esatta ove l'interessato svolge la sua attività.

(4) Precisare — nel caso di lavoratori — se frontaliero, stagionale o se lavoratore occupato per un periodo non superiore a tre mesi.

Visto: *Il Ministro per l'interno*: TAVIANI

ALLEGATO *B*

ELENCO

A) Malattie che possono mettere in pericolo la sanità pubblica:

1) malattie per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicato nel Regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità;

2) tubercolosi dell'apparato respiratorio attiva o a tendenza evolutiva;

3) sifilide;

4) altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini.

B) Malattie ed infermità che possano mettere in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza:

1) tossicomania;

2) alterazioni psicomentali più evidenti; stati manifesti di psicosi d'agitazione, di psicosi delirante o allucinatoria, di psicosi confusionale.

Visto: *Il Ministro per l'interno*: TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1966, n. 75.

Autorizzazione all'Opera Nazionale di Assistenza alla Infanzia delle Regioni di Confine (O.N.A.I.R.C.) ad accettare la donazione di un terreno.

N. 75. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera Nazionale di Assistenza all'Infanzia delle Regioni di Confine (O.N.A.I.R.C.) viene autorizzata ad accettare la donazione disposta a proprio favore dal comune di Laives (Bolzano), con atto a rogito dott. Pietro Langi del 5 ottobre 1963, n. 4797 di repertorio, consistente in un appezzamento di terreno, della superficie di mq. 1807, sito in Laives, località Pineta, per costruirvi un edificio da adibire ad uso di scuola materna.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1966, n. 76.

Autorizzazione all'Automobile Club di Napoli ad acquistare un immobile in Napoli.

N. 76. Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Napoli viene autorizzato ad acquistare in proprietà dalla società in nome collettivo « Impresa gr. uff. Domenico Laudiero », con sede in Napoli, per il prezzo di lire 125.000.000, varie porzioni di immobili facenti parte del fabbricato sito in Napoli tra la via Nuova Bagnoli (ora via Diocleziano), strada di nuova formazione e via Domiziana, da adibire a sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1966, n 77.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Rimini ad acquistare, in comproprietà, un immobile in Rimini.

N. 77. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Rimini vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà, dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il prezzo di lire 11.250.000, l'appezzamento di terreno - esteso mq. 750 - sito in Rimini in fregio alla via Roma ed al piazzale interno della stazione di Rimini, per la costruzione di un edificio da adibire a nuova sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1965.

Sostituzione di un membro effettivo del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963, relativo alla costituzione del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Vista la nota del 28 giugno 1965, con la quale l'Associazione sindacale fra le aziende del credito designa il dott. ing. Arnaldo Andreassi quale membo effettivo del Comitato centrale predetto in rappresentanza dei datori di lavoro, a seguito del decesso del membro del Comitato dott. ing. Ivo Vanzi;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione della composizione dell'Organo in questione in conformità alla richiesta pervenuta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il dott. ing. Arnaldo Andreassi è nominato membro effettivo del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori in rappresentanza dei datori di lavoro, a seguito del decesso del dott. ing. Ivo Vanzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(1874)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1965.

Sostituzione del segretario della Commissione centrale dei mercati.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PER LA MARINA MERCANTILE E PER LA SANITA'

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni, e dei prodotti ittici;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1963, con il quale è stata costituita la Commissione centrale prevista dall'art. 14 della legge sopracitata;

Considerato che il dott. Alessandro Rapino, passato ad altro incarico, non può più disimpegnare le funzioni di segretario della Commissione suddetta;

Decreta:

Le funzioni di segretario della Commissione centrale, istituita ai sensi dell'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono disimpegnate dal dott. Osvaldo Gigliotti, in sostituzione del dott. Alessandro Rapino.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1965

Il Ministro per l'industria ed il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1966
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 74

(1784)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1966.

Norme relative alla documentazione occorrente per ottenere la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dalla legge 29 novembre 1965, n. 1372, recante provvidenze a favore delle costruzioni navali

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 novembre 1965, n. 1372, che reca provvidenze a favore delle costruzioni navali;

Visto il regolamento approvato con il regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, richiamato dall'art. 14, comma primo, della legge suddetta;

Visto l'art. 2 della legge 21 aprile 1962, n. 226, relativo alla ritenuta d'acconto;

Vista la legge 21 luglio 1965, n. 939, relativa al trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali;

Considerato che occorre stabilire, in applicazione dell'art. 14, comma secondo, della legge 29 novembre 1965, n. 1372, la documentazione necessaria per la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dalla legge medesima;

Decreta:

TITOLO I

NUOVE COSTRUZIONI NAVALI

Art. 1.

Ammissione al contributo per nuove costruzioni navali

Per la concessione del contributo relativo a nuove costruzioni navali i cantieri costruttori devono presentare domanda per ciascuna costruzione al Ministero della marina mercantile.

La domanda deve contenere i seguenti dati ed elementi:

1) tipo, stazza lorda, abilitazione e destinazione della nave e per quelle di stazza lorda non superiore a 1600 tonnellate destinate ad armatori nazionali la velocità della nave a mezzo carico e con potenza normale dell'apparato motore di propulsione;

2) marca, tipo, potenza e numero dei giri dell'apparato motore di propulsione e nazionalità della casa costruttrice;

3) nominativo del committente qualora la costruzione della nave non sia eseguita per conto proprio;

4) costo complessivo di produzione della costruzione;

5) valore complessivo degli eventuali prodotti finiti esteri da importare in franchigia doganale e, limitatamente all'apparato motore di propulsione, la percentuale del peso dei prodotti suddetti rispetto al peso dell'apparato motore stesso;

6) data di inizio dei lavori.

Le domande non complete delle indicazioni di cui al secondo comma non saranno prese in esame nel trimestro di cui all'art. 4 della legge se tempestivamente non integrate.

Art. 2.

Domande suppletive

Fino a quando non è stato emesso il provvedimento di concessione del contributo i cantieri navali costruttori possono presentare domande di variazione degli elementi indicati con la domanda originaria con esclusione della data di inizio dei lavori.

Le domande suddette devono contenere anche i dati e gli elementi non variati della domanda originaria.

Art. 3.

Maggiorazione del contributo

Per l'applicazione delle maggiorazioni della percentuale del contributo di cui alla tabella 1 della legge i cantieri devono fare esplicita richiesta nelle domande di cui agli articoli precedenti indicando la misura della maggiorazione da applicare nei limiti posti dalla tabella suddetta.

Nel caso suddetto il cantiere deve allegare una relazione a motivazione della richiesta di maggiorazione.

Art. 4.

Corresponsione di anticipi

Per ottenere la corresponsione di anticipi sul contributo concesso per nuove costruzioni navali i cantieri devono presentare domanda al Ministero della marina mercantile.

Alla domanda devono essere allegati un certificato del Registro italiano navale attestante la data di inizio dei lavori e lo stato di avanzamento globale della costruzione e per il primo anticipo anche copia della dichiarazione di costruzione, resa ai sensi dell'art. 233 del Codice della navigazione, e, relativamente agli obblighi di cui all'art. 12 della legge, un certificato dell'Autorità militare marittima attestante che nulla osta al pagamento.

Alla domanda deve essere altresì allegata una dichiarazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 2 della legge 21 aprile 1962, n. 226.

La domanda ed i documenti relativi devono essere presentati in duplice copia di cui una in bollo.

Art. 5.

Liquidazione contributo per nuove costruzioni

Per ottenere la liquidazione del contributo relativo a nuove costruzioni navali i cantieri devono presentare domanda al Ministero della marina mercantile entro il termine previsto dall'art. 8 della legge, corredata dai seguenti documenti:

A) *per navi costruite per conto di committenti nazionali*:

1) dichiarazione di costruzione resa ai sensi dell'art. 233 del Codice della navigazione;

2) certificato dell'Ufficio di iscrizione della nave attestante il tipo, la stazza lorda, l'abilitazione, la destinazione, la proprietà e la data di entrata in esercizio della nave;

3) certificato attestante l'iscrizione, anche provvisoria, della nave nella più alta classe del Registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria;

4) certificato del Registro italiano navale dal quale risulti:

a) il rapporto tra il volume dei locali destinati ai passeggeri ed il volume globale interno della nave di cui alla tabella 1 allegata alla legge;

b) il peso complessivo della nave scarica ed asciutta, con esclusione della zavorra fissa e degli eventuali apprestamenti difensivi, e sua ripartizione in scafo, apparato motore e allestimento;

c) la marca, il tipo, la potenza normale, la casa costruttrice dell'apparato motore di propulsione;

d) il peso dei singoli complessi costitutivi dell'apparato motore e delle parti staccate di esso di provenienza estera nonchè l'elenco e il peso di ciascuno degli altri prodotti finiti di provenienza estera;

e) la data di inizio della costruzione;

5) certificato della dogana attestante il valore di ciascuno dei complessi, parti e prodotti di cui alla lettera *d*) del precedente n. 4), importati in franchigia doganale;

6) documento di carena o, in sostituzione, dichiarazione equipollente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale nei casi previsti rispettivamente dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge;

7) verbale della prova in mare per le navi di stazza lorda fino a 1600 tonnellate incluse, con esclusione dei rimorchiatori, e per quelle superiori a 1600 tonnellate di stazza lorda che abbiano velocità, a mezzo carico e con potenza normale dell'apparato motore, inferiore a 12 nodi;

8) certificato dell'Autorità militare attestante, in relazione agli obblighi di cui all'art. 12 della legge, che nulla osta al pagamento del contributo;

9) dichiarazione, convalidata dal Registro italiano navale, contenente gli elementi del peso della nave e dichiarazione contenente i dati relativi al costo di costruzione della nave stessa redatte in conformità di corrispondente richiesta del Ministero della marina mercantile;

10) specifiche tecniche e piani generali della nave e ogni altro documento ritenuto utile dai cantieri ai fini della determinazione del costo di costruzione;

11) dichiarazione di cui al terzo comma dell'art. 4;

B) *per navi costruite per conto di committenti esteri*:

1) i medesimi documenti indicati ai numeri 1), 4), 5), 6), 9), 10) e 11) del comma precedente;

2) verbale della prova in mare per le navi di stazza lorda non inferiore a 1000 tonnellate aventi velocità, a mezzo carico e con potenza normale dell'apparato motore, inferiore a 12 nodi;

3) certificato dell'Autorità marittima nazionale o di quella consolare del Paese di cui la nave batte la bandiera attestante la data di entrata in esercizio e la nazionalità della nave;

4) certificato del Registro italiano navale attestante il tipo, la stazza lorda, l'abilitazione e la destinazione della nave ricavati eventualmente anche da documenti di altri Istituti di classificazione.

TITOLO II

LAVORI DIVERSI
DALLE NUOVE COSTRUZIONI NAVALI

Art. 6.

Ammissione al contributo per trasformazione, modificazione e riparazione di navi mercantili

Per la concessione del contributo di cui all'art. 9 della legge l'assuntore del lavoro deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile.

Nella domanda, o in separata relazione, deve essere sommariamente descritto il ciclo dei lavori ed indicato il periodo presunto di sosta della nave per la esecuzione dei lavori.

Nella domanda deve essere indicato il peso dei materiali da impiegare distinti in metallici, legnosi, di plastica e ignifughi con esclusione di ogni altro diverso materiale e della zavorra fissa.

Alla domanda deve essere allegato un certificato dell'Autorità marittima del porto di iscrizione o del porto in cui la nave, prima dell'inizio dei lavori, è approdata o dell'Autorità consolare se tratasi di nave estera, indicante il tipo, il nome e il numero, la stazza lorda, l'abilitazione e la destinazione della nave.

Le domande non complete delle indicazioni di cui ai precedenti commi o non documentate non sono prese in considerazione, ai fini dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge, fin quando non siano state regolarizzate.

Art. 7.

Domanda suppletiva

La domanda di concessione del contributo di cui al precedente articolo può essere modificata da successiva domanda suppletiva e riassuntiva senza pregiudizio dell'ammissione delle domande originarie o suppletive precedentemente presentate al Ministero della marina mercantile per altri lavori.

Art. 8.

Liquidazione

Per ottenere la liquidazione del contributo di cui all'art. 9 della legge l'assuntore dei lavori deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile, entro il termine previsto dall'art. 8 della legge medesima, richiamando, se intervenuta, la comunicazione dell'ammissione al contributo.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato dell'Autorità marittima del porto in cui i lavori sono stati eseguiti attestante la data dell'approdo, e, se intervenuta, quella di partenza della nave, esclusi eventuali temporanei spostamenti per prove, collaudi ed altre operazioni inerenti al ciclo dei lavori; qualora nel corso del medesimo ciclo di lavoro sia stato necessario il trasferimento definitivo in altro porto il certificato suddetto deve essere integrato da separato certificato dell'Autorità marittima del porto di ultimazione dei lavori attestante la data di arrivo e, se intervenuta, quella di partenza della nave;

2) dichiarazione di cui al terzo comma dell'art. 4;

3) certificato del Registro italiano navale contenente una sommaria descrizione dei lavori, dal quale risultino il nome o il numero della nave, il nominativo dell'assuntore dei lavori, le date di inizio e ultimazione di questi ed il peso dei materiali metallici, legnosi, di plastica ed ignifughi impiegati; nel caso di trasferimento definitivo della nave di cui al precedente n. 1) devono essere prodotti, qualora necessario, distinti certificati.

Il certificato di cui al n. 1) del comma precedente può essere omesso per i lavori eseguiti sulle navi della pesca costiera e mediterranea e su quelle addette ai servizi locali di cui all'art. 380 del regolamento del Codice della navigazione.

Art. 9.

Ammissione al contributo per l'installazione di nuovi apparati motori di propulsione

Per la concessione del contributo di cui all'art. 10 della legge l'interessato deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile.

Nella domanda devono essere specificati i seguenti dati ed elementi del nuovo apparato motore di propulsione:

1) nominativo e nazionalità della casa costruttrice;

2) marca e tipo;

3) numero dei giri al minuto primo;

4) elementi utili per la determinazione della potenza normale.

Qualora nell'apparato motore vengano incorporati prodotti finiti di provenienza estera importati in franchigia doganale nella domanda deve essere indicato il peso complessivo dell'apparato motore stesso e quello dei prodotti suddetti.

Per le navi che non siano di nuova costruzione alla domanda deve essere allegato un certificato dell'Autorità marittima del porto di iscrizione o di quello in cui viene installato l'apparato motore, o, se trattasi di nave estera, dell'Autorità consolare indicante il tipo, il nome o il numero, l'abilitazione e la destinazione della nave; per le navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro deve essere allegato un estratto del registro delle navi in costruzione.

Le domande non complete delle indicazioni di cui ai precedenti commi o non documentate non sono prese in considerazione ai fini dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge fin quando non siano state regolarizzate.

Art. 10.

Domande sostitutive

Senza pregiudizio dell'ammissione di quelle in precedenza presentate da altri interessati la domanda di concessione del contributo di cui all'articolo precedente può essere sostituita da altra domanda per l'installazione di un diverso apparato motore sulla medesima nave.

La domanda sostitutiva deve contenere tutti i dati e gli elementi stabiliti nel precedente articolo relativamente all'apparato motore.

Art. 11.

Liquidazione del contributo per l'installazione di nuovi apparati motori di propulsione

Per ottenere la liquidazione del contributo previsto dall'art. 10 della legge l'interessato deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile, entro il termine stabilito dall'art. 8 della legge medesima, richiamando, se intervenuta, la comunicazione dell'ammissione al contributo.

Alla domanda devono essere allegati i documenti seguenti:

1) certificato del Registro italiano navale dal quale risulti:

a) il nome o il numero della nave sulla quale è stato installato l'apparato motore;

b) la marca, il tipo, la potenza normale, il numero dei giri, la casa costruttrice dell'apparato motore;

c) il peso degli eventuali prodotti finiti di provenienza estera incorporati nell'apparato motore;

d) la data di ultimazione dei lavori di installazione;

2) dichiarazione di cui al terzo comma dell'art. 4;

3) certificato dell'Autorità doganale attestante i prodotti finiti di provenienza estera importati in franchigia doganale eventualmente incorporati nell'apparato motore.

Qualora l'apparato motore sia stato installato su nave di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro deve essere altresì allegato un certificato dell'Ufficio di iscrizione della nave o, se trattasi di nave estera, dell'Autorità consolare o dell'Autorità marittima, nella cui circoscrizione sono stati eseguiti i lavori di istallazione, attestante il nome o il numero della nave con l'indicazione degli estremi del registro delle navi in costruzione da cui proviene l'unità, la abilitazione e la destinazione della nave medesima.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE

Art. 12.

Unificazione documenti

Le domande e i documenti relativi alla concessione e alla liquidazione dei contributi di cui agli articoli 1, 9 e 10 della legge devono essere presentati in duplice copia di cui una in bollo.

Qualora la concessione dei contributi è richiesta a lavori ultimati le domande e i documenti di cui ai precedenti articoli possono essere unificati purchè contengano i dati e gli elementi previsti dalle rispettive disposizioni.

Art. 13.

Domande di concessione relative a contributi per lavori navali iniziati nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964.

Le domande di concessione di contributi previsti dagli articoli 1, 9 e 10 della legge, per lavori navali iniziati nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964, da presentarsi nel termine previsto dall'art. 16 della legge medesima, devono, qualora necessario, essere successivamente regolarizzate ed integrate con i dati, gli elementi e i documenti previsti dagli articoli precedenti e, limitatamente alle nuove costruzioni navali, anche con un certificato del Registro italiano navale attestante la data di inizio dei lavori.

Art. 14.

Termini per la presentazione dei documenti relativi alla liquidazione dei contributi per lavori navali già ultimati.

La domanda ed i documenti per ottenere la liquidazione dei contributi relativi ai lavori navali ultimati prima della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* devono essere presentati con decorrenza dalla data di tale pubblicazione nei termini rispettivamente previsti dal penultimo comma dell'art. 8 della legge.

Nei casi suddetti è applicabile il precedente art. 12.

Art. 15.

Documenti e prove equipollenti per l'ammissione e la liquidazione dei contributi relativi a lavori navali già ultimati.

Qualora sia accertato che alcuni dei dati, elementi e documenti richiesti per l'ammissione o la liquidazione dei contributi relativi a lavori navali ultimati prima della pubblicazione del presente decreto non possano essere forniti devono essere date le prove equipollenti richieste nei vari casi dal Ministero della marina mercantile salva la facoltà del medesimo di eseguire ogni accertamento ritenuto opportuno.

Roma, addì 25 gennaio 1966

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1966
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 124. — PRIORA

(1727)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Colle Val d'Elsa (Siena).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 7 novembre 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'abitato e terreno adiacente nel comune di Colle Val d'Elsa;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Colle Val d'Elsa (Siena);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte dei proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la sua posizione sul dorsale della collina, per il suo inconfondibile profilo turrito, per la bellezza delle antiche strade che determinano valori ambientali veramente eccezionali, costituisce uno dei luoghi più famosi della provincia di Siena, presentando una mirabile fusione della natura con l'opera dell'uomo stratificata da secoli ed offrendo inoltre punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo delle sopracitate bellezze nonchè dell'ampio panorama della campagna e delle colline circostanti; che alla salvaguardia dell'antico centro è strettamente connessa quella della parte bassa lungo la valle del fiume Elsa che presenta anch'essa

rilevanti caratteri di valore ambientale e quadro naturale; e che il tutto infine forma un complesso panoramico di singolare bellezza godibile da numerosi punti di vista ed in particolare dal percorso della strada Siena-Volterra;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Colle Val d'Elsa, costituita dall'abitato e immediate adiacenze, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dalla piazza antistante la Porta Solis in direzione sud-est lungo la strada delle Ripe, fino allo incrocio del fosso Sant'Agostino. Da questo punto, seguendo una linea retta in direzione sud, fino a raggiungere le case coloniche del podere Sant'Andrea quindi, in direzione est, seguendo sempre una linea retta, fino al podere Paradiso. Da detto podere seguendo la strada omonima fino all'incrocio di questa con la via Fontibona. Sempre in direzione est, seguendo una linea retta fino al punto d'incrocio della via Martiri della Libertà con la via Maremmana; lungo la via Martiri della Libertà, proseguendo poi per la via Leo Franci e per la via Don Minzoni e continuando sull'allineamento di questa ultima strada fino alla sponda ovest del fiume Elsa. Da questo punto, in direzione est, seguendo una linea retta fino al bivio della strada Siena-Volterra e strada per San Giorgio. Quindi, in direzione nord-ovest lungo la statale per Volterra, fino al viale dei Cipressi e seguendo questo, fino al bivio per il podere « Fiorito ». Da tale bivio, seguendo una linea retta, sempre in direzione nord-ovest, fino allo spigolo nord dell'edificio denominato « Vecchio Bagno ». Da questo punto in direzione ovest seguendo una linea retta che, passando per lo spigolo sud dell'edificio denominato « Officina Francolini », sulla via Gramsci, incontra la strada vicinale di Speretola. Seguendo detta strada, verso monte, fino all'incontro del viale della Rimembranza e lungo questo fino alla piazza antistante la Porta Solis, punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Colle Val d'Elsa provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

Estratto del verbale dell'adunanza del giorno 7 novembre 1963

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno 7 del mese di novembre, previa regolare convocazione, si è riunita alle ore undici presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie di Siena, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Siena, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulle seguenti proposte all'ordine del giorno:

1) COLLE VAL D'ELSA - Vincolo dell'abitato e di una zona adiacente.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

riscontrato che l'abitato della città di Colle, nonchè le sue immediate adiacenze hanno notevole interesse pubblico in quanto presentano una serie di quadri naturali di notevole bellezza godibili da numerosi punti di vista accessibili al pubblico,

Delibera

all'unanimità, l'apposizione del vincolo panoramico, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dell'abitato della città di Colle Val d'Elsa nonchè delle immediate adiacenze, il tutto delimitato dai seguenti confini: partendo dalla piazza antistante la Porta Solis in direzione sud-est lungo la strada delle Ripe, fino all'incrocio del fosso Sant'Agostino. Da questo punto, seguendo una linea retta in direzione sud, fino a raggiungere le case coloniche del podere Sant'Andrea quindi, in direzione est, seguendo sempre una linea retta, fino al podere Paradiso. Da detto podere seguendo la strada omonima fino all'incrocio di questo con la via Fontibona. Sempre in direzione est, seguendo una linea retta fino al punto d'incontro della via Martiri della Libertà con la via Maremmana, lungo la via Martiri della Libertà, proseguendo poi per la via Leo Franci e per la via Don Minzoni e continuando sull'allineamento di questa ultima strada fino alla sponda ovest del fiume Elsa. Da questo punto in direzione est, seguendo una linea retta fino al bivio della strada Siena-Volterra e strada per San Giorgio. Quindi in direzione nord-ovest lungo la statale per Volterra fino al viale dei Cipressi e seguendo questo, fino al bivio per il podere Fiorito. Da tale bivio, seguendo una linea retta, sempre in direzione nord-ovest, fino allo spigolo nord dell'edificio nominato Vecchio Bagno. Da questo punto in direzione ovest seguendo una linea retta che, passando per lo spigolo sud dell'edificio denominato Officina Francolini, sulla via Gramsci, incontra la strada vicinale di Speretolo. Seguendo detta strada, verso monte, fino all'incontro del viale della Rimembranza e lungo questo fino alla piazza antistante la Porta Solis, punto di partenza.

(*Omissis*).

Il presidente: CANTUCCI

Il segretario: GIUSTARINI

(1632)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXX Fiera di Bologna Campionaria con settori internazionali specializzati ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXX Fiera di Bologna - Campionaria con settori internazionali specializ-

zati », che avrà luogo a Bologna dall'8 al 22 maggio 1966, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 febbraio 1966

(1698) p. *Il Ministro*: SCARLATO

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1966.

Modifiche al decreto ministeriale del 15 novembre 1965, contenente norme di organizzazione dei Comitati regionali per la programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Viste le leggi 14 novembre 1962, n. 1619, 2 aprile 1964, n. 188 e 10 giugno 1965, n. 618;

Visto l'art. 1, settimo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Visto il decreto 22 settembre 1964, che istituisce i Comitati regionali per la programmazione economica, integrato e modificato con i decreti 7 aprile 1965 e 13 aprile 1965;

Visto il decreto 15 novembre 1965 che reca norme per regolare l'attività e l'organizzazione dei suddetti Comitati regionali per la programmazione economica;

Considerata la necessità di apportare talune modifiche al decreto 15 novembre 1965;

Decreta:

Articolo unico.

Al decreto 15 novembre 1965, recante norme per regolare l'attività e l'organizzazione dei Comitati regionali per la programmazione economica sono apportate le seguenti modifiche:

art. 3, penultimo comma, le parole « in ordine al rimborso delle spese sostenute », sono sostituite dalle altre « in ordine al rimborso delle spese di missione »;

art. 4, ultimo comma, dopo le parole « con decreto del Ministro per il bilancio » sono aggiunte le altre « di concerto con il Ministro per il tesoro »;

art. 7; l'attuale testo viene sostituito dal seguente:

« Per il finanziamento degli studi e delle ricerche deliberati dal Comitato sono utilizzate le contribuzioni volontarie messe, a tal fine, a disposizione degli Istituti di ricerca di cui all'articolo precedente, dagli Enti locali della Regione, rappresentati o meno nei Comitati, o da altri Enti pubblici. Le modalità degli studi e delle ricerche sono concordate dai presidenti con i rappresentanti degli istituti incaricati.

Qualora le contribuzioni volontarie di cui al precedente comma siano insufficienti, possono essere utilizzati per l'esecuzione di determinati studi e ricerche, i fondi a tal fine accreditati nella contabilità speciale di cui al successivo art. 8. In tal caso, le modalità dello studio o della ricerca e la spesa relativa sono stabilite mediante apposite convenzioni stipulate, con i rappresentanti degli istituti incaricati, dal Ministro per il bilancio, con la partecipazione dei presidenti dei Comitati interessati ».

art. 8; l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Le spese di funzionamento di ciascun Comitato regionale sono determinate per ogni esercizio finanziario con decreto del Ministro per il bilancio. Nel decreto, è specificato l'importo massimo delle somme che ciascun Comitato può destinare al pagamento delle spese di missione ai suoi membri qualora a tale pagamento non provvedano le Amministrazioni od Enti di appartenenza.

Per i membri del Comitato non appartenenti alla pubblica Amministrazione, l'ammontare delle diarie di missione, ai fini di cui al comma precedente, è stabilito con successivi decreti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1966

(1979) *Il Ministro*: PIERACCINI

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1966.

Divieto di caccia e uccellagione alla selvaggina migratoria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Vista la lettera n. 207, del 5 febbraio 1966, con la quale il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia propone che venga rinnovato il divieto di caccia e uccellagione alla selvaggina migratoria disposto per l'anno decorso con il decreto ministeriale 25 marzo 1965, al fine di non compromettere la riproduzione delle specie migratorie, la cui consistenza numerica è sempre più in via di rarefazione;

Considerato che la selvaggina migratoria non può essere incrementata con allevamenti artificiali e che è necessario, pertanto, disporre la protezione durante il periodo della riproduzione;

Considerato che le cacce primaverili incidono sensibilmente sulla riproduzione della selvaggina migratoria, già gravemente ostacolata dalla progressiva scomparsa dell'ambiente naturale ad essa necessario;

Ritenuta l'opportunità di disporre il divieto di caccia e di uccellagione alla selvaggina migratoria per i periodi successivi al mese di marzo fino alla data di apertura dell'esercizio venatorio, stabilita di volta in volta con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 13 del testo unico sopracitato, per la durata di almeno cinque anni;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 23 del testo unico citato nelle premesse, per la durata di cinque anni, nei periodi annuali compresi tra il 1° aprile e la data di apertura dell'esercizio venatorio, di volta in volta fissata con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 13 del testo unico medesimo, sono vietate la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1966

(2020) p. *Il Ministro*: CATTANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Agricola olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 febbraio 1966, i poteri conferiti al dott. Mario Banchi, commissario governativo della Società cooperativa « Agricola olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari), sono stati prorogati dall'11 febbraio al 30 giugno 1966.

(1774)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Elisabetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1966, il comune di Santa Elisabetta (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.625.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1881)

Autorizzazione al comune di Cavasso Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1966, il comune di Cavasso Nuovo (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.943.604, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1882)

Autorizzazione al comune di Saletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1966, il comune di Saletto (Padova), viene autorizzato ad asumere un mutuo di L. 1.232.663, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1883)

Autorizzazione al comune di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1966, il comune di Villamagna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.768.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1884)

Autorizzazione al comune di Torino di Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1966, il comune di Torino di Sangro (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.127.369, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1885)

Autorizzazione al comune di Castelguidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1966, il comune di Castelguidone (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.981.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1886)

Autorizzazione al comune di Badolato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1966, il comune di Badolato (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.481.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1887)

Autorizzazione al comune di San Vito dei Normanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1966, il comune di San Vito dei Normanni (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 207.008.036, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1888)

Autorizzazione al comune di Tolfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1966, il comune di Tolfa (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.321.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1889)

Autorizzazione al comune di Montescudaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1966, il comune di Montescudaio (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.725.224, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1890)

Autorizzazione al comune di Galeata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1966, il comune di Galeata (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.268.801, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1891)

Autorizzazione al comune di Albano Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1966, il comune di Albano Laziale (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.285.802, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1892)

Autorizzazione al comune di Condofuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1966, il comune di Condofuri (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.170.678, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1893)

Autorizzazione al comune di Avigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1966, il comune di Avigliano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.947.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1894)

Autorizzazione al comune di Craco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1966, il comune di Craco (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.847.359, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1895)

Autorizzazione al comune di Roseto Capo Spulico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1966, il comune di Roseto Capo Spulico (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.436.418, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1896)

Autorizzazione al comune di Albidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1966, il comune di Albidona (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.094.967, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1897)

Autorizzazione al comune di Galatro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1966, il comune di Galatro (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.758.427, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1898)

Autorizzazione al comune di Palmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1966, il comune di Palmi (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 444.606.002, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1899)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

Il dott. Arminio De Angelis, nato a Roma il 18 febbraio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 7 giugno 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1965)

Il dott. Aldo Paiardini, nato a Sant'Angelo in Vado (Pesaro) il 25 agosto 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Siena il 17 gennaio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(1966)

Il dott. Nicola Spaziani, nato a Frosinone il 3 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 6 aprile 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1967)

La dott.ssa Dora Satirio, nata a Formia il 5 maggio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatole dall'Università di Roma il 3 maggio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1968)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Augusto Calabrese, nato a Torino di Sangro (Chieti) il 9 febbraio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 12 dicembre 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1961)

Il dott. Giuseppe Cardaci, nato a Palermo il 24 dicembre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Palermo il 28 luglio 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(1962)

Diffida per smarrimento di diploma di ostetrica

La sig.ra Vincenza Casavola in Gorini, nata a Trieste il 1° aprile 1935, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di ostetrica conseguito presso la Scuola di ostetricia di Trieste il 23 giugno 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(1969)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° ottobre 1965-31 ottobre 1965, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 1° ottobre 1965 al 10 ottobre 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.526	zero	2.897	zero	1.833
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	15.583	zero	zero
10.02	Segala	3.638	zero	3.913	zero	2.211
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	14.708	zero	14.563	zero	12.407
11.01-B	Farina di frumento segalato	14.708	zero	14.563	zero	12.407
ex 11.01-C	Farina di segala	13.863	zero	17.141	zero	13.335
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	8.645	zero	8.923	zero	7.942
	— di grano duro	41.775	23.563	30.778	16.647	37.255

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dall'11 ottobre 1965 al 17 ottobre 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.526	zero	2.074	zero	1.833
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	15.583	zero	zero
10.02	Segala	2.876	zero	3.432	zero	2.211
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	14.708	zero	14.563	zero	12.407
11.01-B	Farina di frumento segalato	14.708	zero	14.563	zero	12.407
ex 11.01-C	Farina di segala	13.863	zero	17.141	zero	13.335
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	8.645	zero	8.923	zero	7.942
	— di grano duro	41.775	23.563	30.778	15.913	37.255

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 18 ottobre 1965 al 24 ottobre 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.526	zero	2.074	zero	1.833
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	15.583	zero	zero
10.02	Segala	2.876	zero	3.432	zero	2.211
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	14.708	zero	14.563	zero	12 407
11.01-B	Farina di frumento segalato	14.708	zero	14.563	zero	12.407
ex 11.01-C	Farina di segala	13.863	zero	17.141	zero	13.335
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	8.645	zero	8.923	zero	7.942
	— di grano duro	41.775	23.563	30.778	16.694	37.255

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 25 ottobre 1965 al 31 ottobre 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.526	zero	2.074	zero	1.833
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	15.076	zero	zero
10.02	Segala	2.876	zero	3.432	zero	2.211
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	14.708	zero	14.563	zero	12.407
11.01-B	Farina di frumento segalato	14.708	zero	14.563	zero	12.407
ex 11.01-C	Farina di segala	13.863	zero	15.578	zero	13.335
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	8.645	zero	8.923	zero	7.942
	— di grano duro	41.775	23.563	30.778	16.694	37.255

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:

— Paesi terzi.
— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi.

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° ottobre 1965-31 ottobre 1965, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D. D. 4, perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D. D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi ».

(*In lire italiane per tonnellata metrica*)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 1-10-1965		Giorni 2/4-10-1965		Giorno 5-10-1965		Giorno 6-10-1965		Giorno 7-10-1965		Giorno 8-10-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876
ex 10.01	Grano duro	47.869	47.182	46.744	46.057	46.744	46.057	46.744	46.057	47.681	46.994	47.681	46.994
10.02	Segala	25.138	24.451	25.138	24.451	25.138	24.451	25.138	24.451	25.138	24.451	25.138	24.451
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	500	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	719	32	719	32	719	32
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	1.594	907	1.594	907	1.594	907	1.594	907	1.594	907	1.594	907
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301
11.01-B	Farina di frumento segalato	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301
ex 11.01-C	Farina di segala	43.113	36.863	43.113	36.863	43.113	36.863	43.113	36.863	43.113	36.863	43.113	36.863
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	49.839	43.589	49.839	43.589	49.839	43.589	49.839	43.589	49.839	43.589	49.839	43.589
	— di grano duro	80.152	73.902	77.883	71.633	77.883	71.633	77.883	71.633	79.858	73.608	79.858	73.608

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorni 9/11-10-1965		Giorno 12-10-1965		Giorno 13-10-1965		Giorno 14-10-1965		Giorno 15-10-1965		Giorni 16/18-10-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876
ex 10.01	Grano duro	47.681	46.994	46.650	45.963	47.869	47.182	47.869	47.182	46.650	45.963	46.650	45.963
10.02	Segala	24.513	23.826	24.513	23.826	24.513	23.826	24.513	23.826	24.513	23.826	24.513	23.826
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	500	zero	500	zero	500	zero	500	zero	500	zero	31	zero
10.05	Granoturco (mais)	719	32	719	32	719	32	719	32	719	32	719	32
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	1.594	907	1.594	907	1.594	907	1.594	907	2.094	1.407	2.094	1.407
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301
11.01-B	Farina di frumento segalato	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301
ex 11.01-C	Farina di segala	43.113	36.863	43.113	36.863	43.113	36.863	43.113	36.863	43.113	36.863	43.113	36.863
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	49.839	43.589	49.839	43.589	49.839	43.589	49.839	43.589	49.839	43.589	49.839	43.589
	— di grano duro	79.858	73.608	78.277	72.027	80.152	73.902	80.152	73.902	78.277	72.027	78.277	72.027

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 19-10-1965		Giorno 20-10-1965		Giorno 21-10-1965		Giorno 22-10-1965		Giorni 23/25-10-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876
ex 10.01	Grano duro	46.650	45.963	46.650	45.963	46.650	45.963	46.650	45.963	47.994	47.307
10.02	Segala	24.513	23.826	24.044	23.357	24.044	23.357	21.856	21.169	21.856	21.169
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	31	zero	31	zero	31	zero	31	zero	31	zero
10.05	Granoturco (mais)	719	32	719	32	719	32	719	32	719	32
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	2.094	1.407	2.094	1.407	2.094	1.407	2.094	1.407	2.094	1.407
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301
11.01-B	Farina di frumento segalato	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301
ex 11.01-C	Farina di segala	42.544	36.294	42.019	35.769	42.019	35.769	38.956	32.706	39.481	33.231
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	— di grano tenero	49.839	43.589	49.839	43.589	49.839	43.589	49.839	43.589	49.839	43.589
	— di grano duro	78.896	72.646	78.896	72.646	78.896	72.646	78.896	72.646	80.346	74.096

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 26-10-1965		Giorno 27-10-1965		Giorno 28-10-1965		Giorno 29-10-1965		Giorni 30/31-10-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876
ex 10.01	Grano duro	47.056	46.369	47.056	46.369	47.056	46.369	47.056	46.369	47.056	46.369
10.02	Segala	21.856	21.169	21.856	21.169	21.856	21.169	21.856	21.169	21.856	21.169
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	31	zero	31	zero	31	zero	31	zero	31	zero
10.05	Granoturco (mais)	719	32	719	32	1.406	719	1.406	719	1.406	719
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	2.094	1.407	2.094	1.407	2.094	1.407	2.094	1.407	2.094	1.407
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301
11.01-B	Farina di frumento segalato	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301	52.551	46.301
ex 11.01-C	Farina di segala	38.825	32.575	38.825	32.575	38.825	32.575	38.825	32.575	38.825	32.575
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	— di grano tenero	49.839	43.589	49.839	43.589	49.839	43.589	49.839	43.589	49.839	43.589
	— di grano duro	78.896	72.646	78.896	72.646	78.896	72.646	78.896	72.646	78.896	72.646

(3622)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Corso dei cambi del 2 marzo 1966 presso le sottoindicate Borse valori

N. 43

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,64	624,54	624,58	624,75	624,55	624,75	624,59	624,75	624,75	624,52
$ Can.	580,10	580 —	580,25	580,30	579,60	580,30	580,10	580,30	580,30	580 —
Fr. Sv.	143,504	144,06	144,02	144,09	144 —	144,04	144,07	144,04	144,04	144,06
Kr. D.	90,50	90,50	90,51	90,53	90,50	90,52	90,505	90,50	90,52	90,52
Kr. N.	87,37	87,38	87,35	87,39	87,35	87,39	87,355	87,38	87,39	87,38
Kr. Sv.	120,473	121,13	121,15	121,22	121,10	121,04	121,19	121,04	121,04	121,14
Fol.	172,70	172,52	172,53	172,575	172,45	172,48	172,56	172,48	172,48	172,48
Fr. B.	12,557	12,559	12,56	12,5625	12,56	12,56	12,559	12,55	12,56	12,56
Franco francese	127,46	127,46	127,47	127,50	127,45	127,48	127,485	127,45	127,48	127,45
Lst.	1748,87	1748,15	1748,15	1749 —	1748,25	1748,95	1748,30	1748,95	1748,95	1748,15
Dm. occ.	155,58	155,66	155,65	155,71	155,64	155,64	155,71	155,60	155,64	155,65
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,17	24,1725	24,15	24,17	24,1715	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,82	21,82	21,82	21,83	21,84	21,83	21,812	21,83	21,83	21,82
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,44	10,41871	10,42	10,41	10,4196	10,42	10,41	10,415

Media dei titoli del 2 marzo 1966

Titolo	
Rendita 5 % 1935	106,675
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,015
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,60
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,625
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,60
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,675
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,55
» 5 % (» 1° aprile 1974)	101,65
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 marzo 1966

Valuta	
1 Dollaro USA	624,67
1 Dollaro canadese	580,20
1 Franco svizzero	144,08
1 Corona danese	90,517
1 Corona norvegese	87,372
1 Corona svedese	121,205
1 Fiorino olandese	172,567
1 Franco belga	12,561
1 Franco francese	127,492
1 Lira sterlina	1748,65
1 Marco germanico	155,71
1 Scellino austriaco	24,172
1 Escudo Port.	21,821
1 Peseta Sp.	10,419

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 13 giugno 1935, n. 1294-R-Gab. con cui al sig. Menghin Baldassare nato a Lana il 4 maggio 1887 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Menghini;

Visto la domanda di restituzione del comune nella forma tedesca presentata in data 20 novembre 1965 dal sig. Menghini Luigi, figlio del predetto, in atto residente a Lana;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602-38435-19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851-Gab. del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 13 giugno 1935, numero 1294-R-Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone:

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Menghini Luigi nato a Lana il 24 gennaio 1929, della moglie Pichler Anna nata a Tesimo il 22 febbraio 1937, dei figli Herta nata a Cermes il 30 giugno 1958 e Heidemarie nata a Cermes l'8 agosto 1963, residenti a Lana, viene ripristinato nella forma tedesca di Menghin.

Il sindaco del comune di Lana provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 16 febbraio 1966

Il Vice Commissario del Governo: BIANCO

(1904)

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, entro il termine perentorio di giorni 20 che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli.

I titoli di preferenza sono validi purchè posseduti entro il termine come sopra stabilito per la loro documentazione.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato nella votazione complessiva di cui al 3° comma del precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le preferenze previste dal comma quarto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria e gli atti del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente che, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il nome del vincitore e la graduatoria dei dichiarati idonei sono pubblicati con affissione all'albo dell'Ente.

Di detta pubblicazione deve essere data, entro venti giorni, notizia all'interessato, con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento risultante nell'apposito avviso, decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Nessuna comunicazione è fatta ai candidati che non conseguono la idoneità nella prova orale.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria e dichiarato vincitore del concorso, dovrà presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'Ente entro il termine di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 10, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo di L. 400, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato in carta da bollo di L. 400.

Il candidato che abbia superato i 32 anni ed abbia diritto alla elevazione di tale limite di età, dovrà produrre altresì i documenti necessari per comprovare tale diritto ove non abbia già trasmesso detti documenti ai fini di cui al precedente art. 8;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo di L. 400;

D) certificato, su carta da bollo di L. 400, attestante che il concorrente è in godimento dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale, su carta da bollo di L. 400, del casellario giudiziario; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo di L. 400;

G) certificato su carta da bollo di L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'Ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro. Qualora il candidato abbia qualche imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata con l'indicazione se essa menomi o non l'attitudine al posto di lavoro. In caso di mutilati o invalidi di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che il candidato non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

H) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare in carta legale, di data recente, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso contrario, certificato dell'esito di leva, sempre in carta da bollo di L. 400.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel terzo comma del precedente art. 10.

I certificati di cui alle lettere *C*) e *D*) dovranno inoltre attestare, rispettivamente, che l'interessato godeva della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato Consigliere di 3ª classe in prova per un periodo di sei mesi durante il quale gli verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente regolamento organico del personale dell'Ente per la qualifica iniziale della carriera direttiva e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 115.500 per 13 mensilità, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale. Inoltre sarà corrisposta una gratificazione annuale fino alla misura massima di due mensilità della retribuzione in relazione al servizio prestato nell'anno cui la gratificazione si riferisce ed alle note di qualifica riportate.

La nomina del vincitore che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assume servizio.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, il consigliere di 3ª classe in prova conseguirà la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Ente, previa delibera del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il presidente dell'Ente dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con provvedimento motivato.

Art. 13.

Il vincitore del concorso il quale, senza motivo che l'Ente ritenga giustificato, non assuma servizio entro il termine stabilito, è dichiarato decaduto dalla nomina alla qualifica di cui al concorso.

Roma, addì 15 dicembre 1965

Il presidente: PANDOLFO

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo di L. 400)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura - Viale Beethoven, 48. — ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami ad un posto di consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva indetto da codesto Ente.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso perchè (2) . . . .;

b) di essere cittadino italiano;

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, entro il termine perentorio di giorni 20 che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli.

I titoli di preferenza sono validi purchè posseduti entro il termine come sopra stabilito per la loro documentazione.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato nella votazione complessiva di cui al 3° comma del precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le preferenze previste dal comma quarto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria e gli atti del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente che, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il nome del vincitore e la graduatoria dei dichiarati idonei sono pubblicati con affissione all'albo dell'Ente.

Di detta pubblicazione deve essere data, entro venti giorni, notizia all'interessato, con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento risultante nell'apposito avviso, decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Nessuna comunicazione è fatta ai candidati che non conseguono la idoneità nella prova orale.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria e dichiarato vincitore del concorso, dovrà presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'Ente entro il termine di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 10, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo di L. 400, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato in carta da bollo di L. 400.

Il candidato che abbia superato i 32 anni ed abbia diritto alla elevazione di tale limite di età, dovrà produrre altresì i documenti necessari per comprovare tale diritto ove non abbia già trasmesso detti documenti ai fini di cui al precedente art. 8;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo di L. 400;

D) certificato, su carta da bollo di L. 400, attestante che il concorrente è in godimento dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale, su carta da bollo di L. 400, del casellario giudiziario; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo di L. 400;

G) certificato su carta da bollo di L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'Ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro. Qualora il candidato abbia qualche imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata con l'indicazione se essa menomi o non l'attitudine al posto di lavoro. In caso di mutilati o invalidi di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che il candidato non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

H) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare in carta legale, di data recente, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso contrario, certificato dell'esito di leva, sempre in carta da bollo di L. 400.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel terzo comma del precedente art. 10.

I certificati di cui alle lettere *C*) e *D*) dovranno inoltre attestare, rispettivamente, che l'interessato godeva della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato Consigliere di 3ª classe in prova per un periodo di sei mesi durante il quale gli verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente regolamento organico del personale dell'Ente per la qualifica iniziale della carriera direttiva e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 115.500 per 13 mensilità, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale. Inoltre sarà corrisposta una gratificazione annuale fino alla misura massima di due mensilità della retribuzione in relazione al servizio prestato nell'anno cui la gratificazione si riferisce ed alle note di qualifica riportate.

La nomina del vincitore che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assume servizio.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, il consigliere di 3ª classe in prova conseguirà la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Ente, previa delibera del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il presidente dell'Ente dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con provvedimento motivato.

Art. 13.

Il vincitore del concorso il quale, senza motivo che l'Ente ritenga giustificato, non assuma servizio entro il termine stabilito, è dichiarato decaduto dalla nomina alla qualifica di cui al concorso.

Roma, addì 15 dicembre 1965

Il presidente: PANDOLFO

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo di L. 400)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura - Viale Beethoven, 48. — ROMA

Il sottoscritto (1) nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via . n. chiede di essere ammesso al concorso per esami ad un posto di consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva indetto da codesto Ente.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso perchè (2) . . . . .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . ;

d) di non aver riportato condanne penali (4) . . . . . ;

e) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . ;

f) di aver già adempiuto agli obblighi di leva (5) . . . . ;

g) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

h) di aver prestato servizio presso (6) . . . . ;

i) di aver preso esatta visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, riconoscendo che l'Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del sottoscritto all'indirizzo medesimo: . . . .

Data . . . .

Firma

. . . .

(che deve essere autenticata nei modi stabiliti dall'articolo 3 del bando)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito e quindi il nome ed il cognome propri.

(2) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età qualora l'aspirante abbia superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) In caso contrario l'aspirante dovrà indicare se trovasi attualmente in servizio militare o se non ha prestato servizio perchè non ancora sottoposto al Consiglio di leva oppure perchè, pur essendo stato dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile. Tale dichiarazione è obbligatoria per il solo personale maschile.

(6) Indicare le Amministrazioni pubbliche presso le quali l'aspirante abbia eventualmente prestato servizio precisando i periodi d'impiego e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

Il presidente: PANDOLFO

ALLEGATO *B*

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità o di altro documento di riconoscimento con fotografia, non scaduto, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno alle prove scritte dopo la lettura del tema, non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno e con il materiale per scrivere forniti dalla Commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

4) Per ogni prova scritta e ad ogni concorrente saranno forniti dalla Commissione esaminatrice anche due buste di diverso formato ed un cartoncino. Il concorrente trascriverà su quest'ultimo il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita e quindi lo chiuderà nella busta più piccola.

Terminata la prova, e comunque alla scadenza del termine prescritto, il concorrente inserirà detta busta chiusa ed il proprio lavoro, anche se non ultimato (bella copia e minuta sulle quali, a pena di nullità, non debbono essere apposti nè la firma, nè altro contrassegno) nella busta più grande e, chiusa anche questa, la consegnerà ai commissari presenti.

Il presidente: PANDOLFO

(1762)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, relativa al concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Reggio Emilia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Reggio Emilia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 17 settembre 1965, avrà luogo in Reggio Emilia presso l'Istituto tecnico commerciale, via Borgo Emilio, il giorno 14 aprile 1966, con inizio alle ore 9,30.

(2043)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 956 del 4 febbraio 1963, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 10141 del 12 novembre 1963, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i decreti n. 3722 del 17 aprile 1964; n. 3722 del 18 dicembre 1964; n. 4249 del 13 aprile 1965 e n. 8788 del 30 luglio 1965, con i quali è stata successivamente modificata la composizione della Commissione in parola;

Visti i verbali della Commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formulata dalla Commissione medesima;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Arduini Domenico, figlio d'invalido di guerra . . . . punti 104,538
2. Palazzoni Carlo . . . . » 103,024
3. Petrarca Alessandro . . . . . . » 101,157
4. Carvelli Giovambattista . . . . . » 100,186
5. Palumbo Francesco Amedeo . . . . » 99,549
6. Zanoboli Giorgio . . . . » 99,233
7. Coletta Mario . . . . » 98,946
8. Bonomolo Antonio . . . . » 98,516
9. Gandolfi Luigi . . . . » 98,301
10. Costantini Bruno . . . . » 98,125
11. Baldassini Remo . . . . » 97,852
12. Adabbo Massimo . . . . » 97,401
13. Folce Gastone . . . . » 97,186
14. Dalmasso Antonio . . . . » 97,087
15. Ferrieri Paolo . . . . » 96,916
16. Zuccoli Costantino . . . . . . » 96,370
17. Guadagni Ulisse . . . . » 96,240
18. La Gorga Tullio . . . . » 96,107
19. Allega Arrigo . . . . » 95,802
20. Massidda Mario . . . . » 95,754
21. Boccini Bernardino . . . . . . » 95,652
22. Pellegrino Giuseppe . . . . . . » 95,177
23. Di Pietro Francesco . . . . . . » 95,000
24. Porru Tito Fulvio . . . . » 94,981
25. Forlani Rocco . . . . » 94,630
26. Billi Di Sandorno Rizzardo . . . . » 94,414
27. Smacchia Marco . . . . » 94,236
28. Di Iorio Cesare . . . . » 93,991
29. Napoleoni Franco . . . . » 93,951

30. Arci Fernando . . . . . . punti 93,923
31. Miraglia Luigi . . . . » 93,457
32. Di Cola Costantino . . . . . . » 93,453
33. De Marinis Francesco . . . . . » 93,250
34. Santoro Rocco . . . . » 93,202
35. Rinaldi Antonio . . . . » 92,792
36. Fiore Sante . . . . . » 92,551
37. Cardilli Domenico, figlio di invalido di guerra . . . . » 92,262
38. Filabozzi Pio . . . . » 92,262
39. Serino Agnello . . . . » 92,252
40. Iasonna Giovanni . . . . » 92,118
41. D'Angelo Vincenzo . . . . . . » 91,994
42. Petrucci Umberto . . . . . . » 91,970
43. Vecchi Luigi . . . . » 91,477
44. Tommasi Virgilio . . . . . . » 91,312
45. Bocchetti Mario . . . . » 91,228
46. Pallone Silvio . . . . » 90,726
47. Faggioli Claudio . . . . » 90,197
48. Giordano Antonio . . . . . . » 90,084
49. Iasonna Giulio . . . . » 90,000
50. Bonafede Sandro . . . . » 89,871
51. Marimpietri Ennio . . . . . . » 89,724
52. Bacci Pierantonio . . . . . . » 89,601
53. Farinella Liborio . . . . » 89,569
54. Arena Elio . . . . » 89,501
55. Passerini Andrea . . . . . . » 89,177
56. Angeloni Domenico . . . . . . » 89,125
57. Romeo Manlio . . . . » 88,222
58. De Lisio Ercole . . . . » 88,220
59. D'Abramo Emanuele . . . . . » 87,951
60. Leonetti Riccardo . . . . . . » 87,654
61. Boffi Franco . . . . » 87,399
62. Parisi Vincenzo . . . . » 87,354
63. Lidonnici Francesco . . . . . . » 86,820
64. Mascione Decio . . . . » 86,314
65. Fiorentini Vinicio . . . . . . » 86,065
66. Gentili Adriano . . . . » 85,918
67. Giammarile Pietro . . . . . . » 85,730
68. Sibilia Lino . . . . » 85,411
69. Martini Stanislao . . . . . . » 85,039
70. De Luca Vittorio . . . . » 84,586
71. Bolignari Salvatore . . . . . . » 84,492
72. Corvi Giuseppe . . . . » 84,367
73. Brenci Franco . . . . » 82,733
74. Fina Emilio . . . . » 82,183
75. Niosi Filippo, invalido di guerra . . . » 81,946
76. Valentini Fernando . . . . . . » 81,472
77. Pinna Luigi . . . . » 81,245
78. Piscitelli Igino Salvatore . . . . . » 80,759
79. Longo Paolo . . . . » 80,388
80. De Paulis Francesco . . . . . . » 80,303
81. Parisella Ennio . . . . » 80,164
82. Garella Pietro . . . . » 79,133
83. Poggi Domenico . . . . » 79,123
84. Verrengia Celestino . . . . . . » 78,670
85. Ranucci Alberto . . . . » 78,068
86. Mandolini Giannetto . . . . . . » 77,969
87. Rizzo Felice Carmelo . . . . . . » 77,051
88. Stanca Donato . . . . » 76,853
89. Pes Giuseppe . . . . » 76,694
90. Papa Aristide . . . . » 76,196
91. Serrao Sebastiano . . . . . . » 74,811
92. Cordasco Luigi . . . . » 74,565
93. Diaco Domenico . . . . » 74,273
94. Bongarzone Giuseppe . . . . . » 74,062
95. Tanini Roberto . . . . » 70,323

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dello Ufficio del medico provinciale di Roma e di quello dei Comuni interessati.

Roma, addì 9 febbraio 1966

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna, pari numero, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1962;

Viste le domande dei candidati nelle quali sono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e relativo Regolamento di esecuzione;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni, riflettente le precedenze stabilite a favore dei profughi;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Niosi Filippo, invalido di guerra: condotta medica di Guidonia-Montecelio, 1ª condotta;

2) Arena Elio, profugo: condotta medica di Marcellina;

3) Arduini Domenico: condotta medica di Roma San Vittorino;

4) Palazzoni Carlo: condotta medica di Roma Palidoro;

5) Petrarca Alessandro: condotta medica di Montecompatri;

6) Carvelli Giovambattista: condotta medica di Roma Mandriola;

7) Palumbo Francesco Amedeo: condotta medica di Pomezia - 2ª Ardea;

8) Zanoboli Giorgio: condotta medica di Sant'Angelo Romano;

9) Coletta Mario: condotta medica di Marino - 3ª Ciampino;

10) Bonomolo Antonio: condotta medica di Nettuno;

11) Gandolfi Luigi: condotta medica di Santa Marinella;

12) Costantini Bruno: condotta medica di Cerveteri;

13) Baldassini Remo: condotta medica di Cave - 2ª condotta;

14) Adabbo Massimo: condotta medica di Zagarolo - 2ª condotta;

15) Polce Gastone: condotta medica di Olevano Romano - 2ª condotta;

16) Dalmasso Antonio, condotta medica di Montelanico;

17) Ferrieri Paolo: condotta medica di Labico;

18) Zucconi Costantino: condotta medica di Nazzano;

19) Guadagni Ulisse: condotta medica di Moricone;

20) La Gorga Tullio: condotta medica di Nerola;

21) Allega Arrigo: condotta medica di Pisoniano;

22) Massidda Mario: condotta medica di Capranica Prenestina;

23) Boccini Bernardino: condotta medica di Magliano Romano;

24) Pellegrino Giuseppe: condotta medica di Filacciano;

25) Di Pietro Francesco: condotta medica di Vivaro Romano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Roma e di quello dei Comuni interessati.

Roma, addì 9 febbraio 1966

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(1645)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.